



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°155 del 13 Maggio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;
ed alla presenza del rappresentante dell'Aia Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO N. 41 della Societa' A.S.D. NEW FG SPORTING CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 10.05.2022 (punizione sportiva perdita della gara *New Fg Sporting Crotone – Pol. Palermi* (Play - Out 2^a Categoria dell'8.5.2022 con il punteggio di 0 – 3, ammenda € 250,00, inibizione dirigente accompagnatore Sig. RIGA Carmine fino al 10.11.2022, squalifica a carico del Sig. CORINNO Federico fino al 01.07.2023.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

a) che dal referto arbitrale risulta che al 23° minuto del primo tempo il direttore di gara si accorgeva che le funzioni di assistente dell'arbitro erano disimpegnate da un soggetto non identificato e non presente in distinta, diverso dal dirigente Sig. D'Oppido Giovanni identificato a inizio gara, che aveva assunto le funzioni di assistente dell'arbitro, sicché era costretto a sospendere la gara e ad allontanare il soggetto rimasto sconosciuto (il quale successivamente si rendeva protagonista di reiterate minacce nei confronti dell'arbitro);

- b)** che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito il contenuto del suo rapporto di gara, precisando che dopo aver allontanato il soggetto che aveva indebitamente assunto le funzioni di assistente di parte, (a fine gara identificato dalle forze dell'ordine, ma rimasto sconosciuto al direttore di gara), il ruolo era stato effettivamente svolto da D'Oppido Giovanni;
- c)** che tale situazione comporta la posizione irregolare dell'assistente di parte impiegato ai sensi dell'art. 10, comma 7, C.G.S. e quindi l'irregolarità della gara;
- d)** che, quindi, appare del tutto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha comminato alla società New FG Sporting Crotone la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ai sensi dell'art. 10, comma 6, C.G.S., l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 250,00, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 C.G.S., nei confronti dell'ASD New FG Sporting Crotone; nonché la sanzione dell'inibizione fino al 10 novembre 2022 a carico del dirigente accompagnatore dell'ASD New F.G. Sporting Crotone, Sig. Carmine Riga;
- e)** che, tuttavia, non risulta agli atti del procedimento, né è emerso dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell'odierna seduta, (cui la persona è rimasta sconosciuta), che il soggetto che rivestiva indebitamente le funzioni di assistente di parte (e anche responsabile del comportamento minaccioso verso il direttore di gara) sia il Sig. Federico Corinno, nei cui confronti la sanzione della squalifica comminata dal primo giudice deve essere revocata;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, revoca la squalifica fino al 01.07.2023 a carico del Sig. Federico Corinno; conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi